

Circolare n. 14 del 16/09/2021

BONUS PUBBLICITA' 2021: SLITTA DI UN MESE LA FINESTRA PER LE DOMANDE

La finestra temporale per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli **investimenti pubblicitari** per l'**anno 2021** (la cd. prenotazione), che avrebbe dovuto aprirsi il 1° settembre 2021, e concludersi a fine mese, è stata spostata al periodo dal **1° al 31 ottobre 2021**.

Lo slittamento, annunciato da un comunicato stampa del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, è dovuto a degli interventi di aggiornamento della **piattaforma telematica** resisi necessari a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis (art. 67 c. 10 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). Tra queste, la proroga del “**regime derogatorio**” introdotto nell'anno 2020 agli anni 2021 e 2022 e l'estensione dello stesso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il menzionato “regime derogatorio” riguarda due elementi:

- la base di calcolo del credito d'imposta che non si identifica con il valore incrementale dell'investimento pubblicitario programmato e realizzato nell'anno agevolato rispetto a quello effettuato nell'anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il **valore** dell'intero **investimento pubblicitario** programmato ed effettuato nell'**anno** di riferimento dell'**agevolazione**;
- la **percentuale** dell'**investimento**, riconoscibile come credito d'imposta, che è stabilita nella misura unica del **50%** (anche per il 2021 e il 2022, quindi, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale).

Ai fini della **presentazione** della comunicazione al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, il modello dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell'AE direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

Si ricorda che con il Decreto "Rilancio" ci sono state novità di particolare rilievo.

Sotto il profilo soggettivo il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- agli enti non commerciali.

Oggetto dell'agevolazione sono gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione.

Inoltre, la percentuale di investimento agevolabile è stata innalzata dal 30% al 50% sul totale degli investimenti pubblicitari e non più sul valore incrementale. Nella circolare n. 25/E, l'Agenzia delle Entrate, intervenendo sulle novità introdotte dal D.L. "Rilancio", ha fornito uno specifico chiarimento sul bonus pubblicità qui in esame. In particolare, l'Agenzia ha ribadito che il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati:

- non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione;
- requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta "a regime" dal 2021.